

VERBALE DI ACCORDO

Milano - Parma, il 26 ottobre 2022

tra

CA Italia, anche in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ulca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub**

premessato che

- è obiettivo condiviso dalle Parti promuovere politiche e azioni concrete di potenziamento e affinamento del welfare aziendale, favorendo la piena inclusione ed il rispetto delle pari opportunità anche attraverso iniziative di sostegno della genitorialità che favoriscano un migliore equilibrio fra la vita personale e quella professionale;
- tale obiettivo risulta coerente con il Progetto Umano del PMT del Gruppo Crédit Agricole, che intende promuovere fattivamente iniziative di mixité e gender inclusion e diversity;
- la legislazione attualmente vigente prevede un congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni in relazione alla nascita o all'ingresso in famiglia del figlio/a;
- in coerenza con quanto sopra precisato, le Parti nell'intento di incentivare la fruizione dei permessi di paternità,

hanno convenuto quanto segue.

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il trattamento economico riconosciuto per legge alla c.d. aspettativa facoltativa, sarà integrato nella misura necessaria al raggiungimento del 100% della retribuzione annua lorda calcolata, ovviamente, su base giornaliera, con riferimento a 10 giornate di congedo parentale a partire dall'anno 2023, incrementate di ulteriori 8 giornate a partire dall'anno 2024.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di congedi obbligatori e parentali riconosciuti al padre lavoratore ai sensi del D.Lgs 151/2001 e successive modifiche, al fine di poter beneficiare della suddetta agevolazione, le Parti condividono che dette giornate di congedo potranno essere fruite a giorni, anche non consecutivi, entro i 24 mesi dalla nascita o ingresso in famiglia del figlio/a ed una volta esaurito il periodo di congedo obbligatorio.

Art. 4

Le previsioni di cui al presente accordo si intendono applicabili una sola volta per evento e per dipendente.

In caso di modifiche legislative che estendano la fruizione dei congedi obbligatori e/o facoltativi riconosciuti al padre lavoratore, le medesime previsioni si intenderanno conseguentemente adeguate e/o assorbite.

Ulca
Fab
First-Cisl

BR

CA
Unisin

Art. 5

Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2025 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo revoca anticipata di una delle Parti, da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza.

Art. 6

Le Parti si incontreranno entro il 31.12.2023, su richiesta di una delle stesse, per la verifica dell'applicazione del presente accordo.

[Handwritten signature]

CA Italia
(in qualità di Capogruppo)

[Handwritten signature]

Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

Ulica

Unisin Faleri - Silcea - Sinfub

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]